

Comunicata ai Capigruppo
consiglieri il
Prot. n°

comunicata al Sig.
Prefetto il
Prot. n.°



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N 169 delibera

Data 11-11-2020

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE ART. 20 DLGS 50/2016 TRA IL COMUNE DI AMATRICE E CROCE ROSSA ITALIANA PER LA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO POLIFUNZIONALE CON SALA TEATRO, AUDITORIUM BAR FOYER E PRESIDIO SOCIO SANITARIO CRI

L'anno **duemilaventi** il giorno **undici** del mese di **novembre** alle ore **15:40** nella sede comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Fontanella Antonio	SINDACO	P
Bufacchi Massimo	VICE SINDACO	P
Paganelli Giambattista	ASSESSORE	P

Partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott. **Antonio Preite**

Il Presidente Dott. **Antonio Fontanella**

in qualità di SINDACO

Dichiarata aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

PREMESSO CHE:

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286"; con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016;
- in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";
- l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice;
- l'art. 20 del D.Lgs. 50/2016 prevede:
 - “ 1. *Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.*
 - 2. *L'amministrazione, prima della stipula della convenzione, valuta che il progetto di fattibilità delle opere da eseguire con l'indicazione del tempo massimo in cui devono essere completate e lo schema dei relativi contratti di appalto presentati dalla controparte siano rispondenti alla realizzazione delle opere pubbliche di cui al comma 1.*
 - 3. *La convenzione disciplina anche le conseguenze in caso di inadempimento comprese anche eventuali penali e poteri sostitutivi. la possibilità per le opere pubbliche di essere realizzate a spese del privato;”*

PRESO ATTO che a seguito del sisma numerosi soggetti privati hanno proposto la concessione di opere provvisorie o definitive ad uso pubblico;

CHE, ai sensi dell'art. 9, comma 1, dell'OCDPC n. 460 del 15.06.2017, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare cessioni, anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare ad attività di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le aree SAE;

VISTO il Protocollo d'intesa per una iniziativa a favore della popolazioni colpite dal terremoto del 2016 sottoscritto in data 13.04.2017 tra Croce Rossa Italiana, Comune di Amatrice, Associazione IO CI SONO Onlus, Società IL FATTO S.p.a.;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 24.09.2017 recante in oggetto: "Approvazione del progetto di fattibilità e adozione della conseguente variante al P.R.G. del Comune di

Amatrice, ai sensi art. 19, D.P.R. n. 327/2001 e art. 50-bis L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. per la realizzazione della Casa della Montagna e di un centro polifunzionale. **Approvazione convenzione ai sensi art. 20 D. Lgs. n. 50/2016**”;

CHE con nota prot. n. 659 del 15.01.2018, veniva indetta conferenza dei servizi decisoria ex art. 14, comma 2, della L. n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni e art. 27, comma 1 e 2 del D. Lgs. n. 50/2016 per acquisizione dei pareri nulla-osta sul - Progetto architettonico _ Studio di fattibilità tecnica e adozione della conseguente variante al P.R.G. del Comune di Amatrice, ai sensi art. 19, D.P.R. n. 327/2001 e art. 50-bis L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. per la realizzazione della Casa della Montagna e di un centro polifunzionale;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 07.04.2018 recante in oggetto: “Progetto architettonico –Studio di fattibilità tecnica e adozione della conseguente variante al P.R.G. del Comune di Amatrice, ai sensi dell’art. 19, D.P.R. n. 327/2001 e art. 50-bis L.R. 38/1999 e ss.mm.ii. per la realizzazione della Casa della Montagna e di un Centro Polifunzionale. **Approvazione definitiva e efficacia al progetto in variante urbanistica al vigente P.R.G. - D.P.R. n. 327/2001, art. 19, comma 4**”;

EVIDENZIATO che del progetto di cui sopra, è stata realizzata la struttura denominata Casa della Montagna, già consegnata al comune in data 10.03.2020 giusta Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 06/05/2020 con la quale, tra l’altro, veniva altresì preso atto dell’elaborato planimetrico dell’immobile così come realizzato, allegato alla presente sotto la lettera A), dal quale si evince che nella realizzazione della Casa della Monagna l’edificio è stato leggermente traslato di cm. 90 circa rispetto alla proprietà Grillotti;

ATTESO che ricorre la necessità di aggiornare e attualizzare lo schema di convenzione approvato con D.C.C. n. 33 del 24.09.2017 meglio definendo le prerogative della parte realizzatrice;

RITENUTO FAR PROPRIA la proposta di bozza di convenzione, condivisa e acquisita al protocollo dell’Ente n. 16606 del 15.10.2020 inviata da CRI Unità Sisma Centro Italia per la costruzione di un centro polifunzionale nell’area catastalmente individuata al fg. 59, mappale 535;

CHE è necessario ricondurre tale proposta nelle più ampie previsioni dell’articolo 20 del Codice dei contratti, secondo lo schema allegato;

VISTA la documentazione tecnica presentata dalla Croce Rossa Italiana, che seppur non allegata alla presente deliberazione, ne fa parte integrante e sostanziale,;

RITENUTA la proposta progettuale rispondente alle necessità del Comune di Amatrice;

VISTO lo schema di convenzione ai sensi dell’art. 20 del DLgs 50/2016, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale – allegato A);

ATTESO che la distanza tra i realizzandi edifici del progetto, quindi, risulta ridotta della misura suddetta e che conseguentemente il Comune non ha nulla da osservare e accetta la nuova ubicazione tra i due edifici così come rappresentati nell’allegato A)

ACQUISITI i pareri di cui all’art. 49 del TUEL 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. la premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. **RICHIAMATE** le deliberazioni in premessa (ed in particolare D.C.C. n. . 20 del 07.04.2018) con le quali veniva approvata la proposta progettuale presentata dalla Croce Rossa Italiana - ODV, per la

costruzione di un centro polifunzionale nell'area (ex scuola Capranica) catastalmente individuata al fg. 59, mappale 535, che seppur non allegata alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3. **DI APPROVARE** lo schema di convenzione revisionato ai sensi dell'art. 20 del DLgs 50/2016, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale Allegato A);
4. **DI DELEGARE** il Sindaco alla sottoscrizione della suddetta convenzione;
5. **DI DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4 del TUEL 267/2000, con voti favorevoli unanimi.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to Antonio Fontanella

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite

Attesto che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Comunale dal 01-12-2020

Reg. 1778

li

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite

E' copia conforme all'originale

li,

IL VICE SEGRETARIO

Antonio Preite

La presente deliberazione trascorsi 10 giorni dalla suindicata data di inizio pubblicazione, è divenuta esecutiva

li, 11-11-2020

ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali

Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 – del T.U. leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.

li, 11-11-2020

IL VICE SEGRETARIO

F.to Antonio Preite
